

AGREA

***Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per
l'Emilia-Romagna***

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 44 DEL 16/03/2023

sulla presa d'atto e parificazione del conto della gestione

degli agenti contabili – esercizio finanziario 2022

PREMESSA

In data 11/10/2018, con delibera n. 1663 la Giunta della Regione Emilia-Romagna, ha nominato ai sensi della L.R. n. 21/2001 e s.m.i., il Revisore Unico di **AGREA** nella persona del sottoscritto rag. Paride Barani, confermato e rinominato con delibera n. 1728 del 17/10/2022 per ulteriori quattro anni.

La medesima legge, all'art. 7 (Revisore unico) così recita:

“Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.”

In data 01/03/2023 il Direttore di AGREA ha presentato e trasmesso al Revisore, ai fini dell'espressione del parere di competenza, la determina n. 234 del 28/02/2023 recante “PRESA D'ATTO E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022”.

IL QUADRO NORMATIVO CONTABILE DI RIFERIMENTO

L'articolo 138 del Decreto Legislativo 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 07/08/2015, n. 124), nel disciplinare l'“anagrafe degli agenti contabili” prevede che:

“1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziari.

2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione” (omissis).

4. I conti giudiziari e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione (omissis)”.

Il successivo articolo 139 “Presentazione del conto” prevede inoltre che:

“1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa

parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”.

La Circolare n. 1 del 20/09/2022, della Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti, “Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e segg. del Codice della giustizia contabile D. Lgs. 174/2016, D. Lgs. correttivo n. 114 del 07/10/2019, D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito in L. n. 176 del 18/12/2020 e D.L. n. 44 dell’1/04/2021, convertito in L. n. 76 del 28/05/2021 e ulteriori regole tecniche operative Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24/05/2022” che prevede:

- all’art. 9) “Obbligo parifica conti giudiziali”: *“Ai sensi dell’art. 139 del codice della giustizia contabile, i conti giudiziali debbono “essere parificati” dall’organo competente con formale provvedimento.Omissis..... Una volta assolti tali adempimenti, il responsabile del procedimento di cui all’art. 139, comma 2 del codice della giustizia contabile provvede al deposito, **unitamente alla relazione degli organi di controllo interno** ed ai relativi atti, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna attraverso l’applicativo SIRECO.”;*
- all’art. 10) “Obbligo deposito conti giudiziali del responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’approvazione”: *“Ai sensi dell’art. 139, comma 2 del codice della giustizia contabile il Responsabile del procedimento provvede, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione, al deposito del conto giudiziale alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna.”.*

CONCLUSIONI

- Vista la determina ricevuta, nella quale risultano allegate le risultanze dei conti della gestione per l’esercizio finanziario 01/01/2022 – 31/12/2022 dei diversi agenti contabili;
- preso atto dell’approvazione dei conti presentati in quanto corrispondenti con le risultanze delle scritture contabili dell’Agenzia, come da controllo effettuato dalla titolare della PO “Servizi finanziari per il funzionamento dell’agenzia”;
- tenuto conto delle verifiche periodiche degli agenti contabili effettuate dal sottoscritto nel corso e con riferimento all’esercizio finanziario 2022;

tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, nonché richiamate le norme di legge,

il sottoscritto **Revisore Unico dei conti, in qualità di organo di controllo interno di AGREA - Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura per l'E.R. - non rileva irregolarità e nulla ha ad eccepire** in relazione alla determina n. 234 del 28/02/2023 avente ad oggetto “Presenza d’atto e parificazione del conto della gestione degli agenti contabili – esercizio finanziario 2022” così come rappresentata.

Il Revisore Unico

Rag. Barani Paride

(firmato digitalmente)